



Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ORDINANZA

N. 17 DEL 15-07-2020

**Oggetto: PREVENZIONE INCENDI ED ALTRI DISAGI ALLA SALUTE PUBBLICA
DERIVANTI DALL'INCURIA DI AREE VERDI PRIVATE E TERRENI INCOLTI
ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO**

PREMESSO che all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati, o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;

CONSIDERATO che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, altresì:

- facilita la propagazione di vegetazione infestante;
- può rappresentare un potenziale innesco di incendi proprio per l'accumulo incontrollato di materiale vegetale facilmente infiammabile, specie in relazione alle elevate temperature raggiunte nel periodo estivo;
- può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, ratti, rettili, oltre che di insetti nocivi e/o fastidiosi (es. zanzare, mosche, pappataci, ecc) che facilmente trovano rifugio e completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- può costituire talvolta ricettacolo di sporcizia e rifiuti;

CONSIDERATO NECESSARIO, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i dovuti interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultano in stato di abbandono, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni;

RILEVATO che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono un danno all'immagine del territorio, oltre che situazioni di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;

RITENUTO pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine e al decoro cittadino;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 22 del 22 Maggio 2009 "Della pulizia aree verdi, terreni incolti e prevenzione incendi"

RITENUTO, di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge 241/90, data la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento

VISTO l'art. 117 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112;

VISTO l' art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.08,2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. nr. 255 del D.Lgs. 03/04/2006 nr. 152;

VISTO il D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" con particolare riferimento all'art.29;

VISTI gli artt. 832 e seg. del Codice Civile.

O R D I N A

Con effetto immediato, e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza

- a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali
- a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque ai proprietari di aree incolte, abbandonate o aree artigianali / industriali dismesse,
- ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto,
- ai proprietari di aree verdi in genere

di ottemperare alle seguenti disposizioni a tutela del territorio:

- mantenere sotto controllo la vegetazione incolta, provvedendo ove necessario allo sfalcio e/o alla rimozione delle erbe infestanti con particolare riguardo alle parti seccagginose, per evitare il manifestarsi delle condizioni favorevoli alla proliferazione e rifugio di animali ed insetti pericolosi per la salute e l'ambiente;
- provvedere al taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
- provvedere al taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;

I proprietari dei fondi o chi per essi sono obbligati:

- a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade;
- a tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo, oltre il ciglio stradale;
- a pulire sistematicamente il tratto di strada interessato dalla caduta di foglie, frutti o rami provenienti dagli alberi dei fondi privati;
- a conservare in buono stato gli sbocchi che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;

I proprietari e/o conduttori di aree verdi urbane incolte, di aree agricole non coltivate, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, a propria cura e spese, devono effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che può rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e residui vegetali e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo a maggior rischio incendio (1 Luglio – 15 Settembre, salvo differenti disposizioni normative, ma in generale durante tutto il corso dell'anno) le condizioni di sicurezza tali da non accrescere il pericolo di incendi;

allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario deve far sì che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita.

E' VIETATO LASCIARE IN DEPOSITO SUI TERRENI:

- materiali di qualsiasi natura che, per dilavamento o percolazione, possano immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo
- materiale di qualsiasi natura, ammucchiato od affastellato in maniera tale da poter cagionare rischio ambientale, oltre che danno all'immagine del territorio.

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine e il decoro.

INFORMA ED AVVERTE

Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento, ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'art.7-bis del D.Leg.vo 267/2000 dell'importo compreso tra €25,00 ed €500,00 (salvo non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali di altri Enti) o, se del caso, le sanzioni amministrative di cui al Codice della Strada

Gli interventi di pulizia a carico degli eventuali inadempienti dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 10° giorno dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'Ufficio ed addebitando tutte le spese sostenute agli inadempienti.

La Polizia Locale, in particolare, e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet del Comune di Cupra Marittima.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente ordinanza viene in data odierna pubblicata per 15 giorni consecutivi o comunque per i giorni dalla stessa stabiliti, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/2000, all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18/6/2009, n.69
Li 07-08-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to I.D. Maurizio Virgulti